



Roma.

Ministero
dell'Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO
UFFICIO VIII

Rif. Prot. Entrata n.:
Allegati: 1
Risposta a nota n. 1236 del 15/10/2021

All'Ufficio del coordinamento legislativo

All'Ufficio legislativo -Finanze

All'Ufficio Legislativo- Economia

OGGETTO: AC 43 ed abbinati come risultante dagli emendamenti approvati dalla VII Commissione della Camera dei Deputati nella seduta del 31 marzo 2021 - Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore – Relazione tecnica di passaggio.

Si fa riferimento alla relazione tecnica del provvedimento AC 43 - Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore, approvato dalla Camera dei Deputati il 12 ottobre u.s..

Al riguardo, si rappresenta di non avere osservazioni da formulare e si restituisce la relazione tecnica positivamente verificata.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Prof. Mucetta



Ministero dell'Università e della Ricerca

Ufficio Legislativo

AS 2415

Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore

RELAZIONE TECNICA

Articolo 1- *(Facoltà di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione universitaria)*

La norma prevede al comma 1 la possibilità per lo studente di iscriversi contemporaneamente a due diversi corsi di laurea o di laurea magistrale o di master, anche presso più università, scuole e istituti superiori a ordinamento speciale. Inoltre, lo studente può anche iscriversi contemporaneamente a tali corsi universitari e ad un corso di master, di dottorato di ricerca, ad eccezione dei corsi di specializzazione medica, nonché iscriversi contemporaneamente ad un corso di dottorato di ricerca o di master e ad un corso di specializzazione medica. Tali iscrizioni sono consentite presso istituzioni italiane ovvero italiane ed estere. Tuttavia, non è consentita l'iscrizione contemporanea allo stesso corso di laurea, di laurea magistrale appartenenti alla stessa classe, né allo stesso corso di master, neanche presso due diverse università, scuole o istituti superiori ad ordinamento speciale. Resta fermo, altresì, quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 270/2004, in materia di criteri generali per l'ordinamento degli studi universitari e per la determinazione della tipologia dei titoli di studio rilasciati dalle università. Infine, viene abrogato l'articolo 142, secondo comma, del R.D. n. 1592/1933, contenente il T.U. delle leggi sull'istruzione superiore. Con tale abrogazione, infatti, si rimuove il divieto di iscrizione contemporanea a diverse Università e a diversi Istituti di istruzione superiore, a diverse Facoltà o Scuole della stessa Università o dello stesso Istituto e a diversi corsi di laurea o di diploma della stessa Facoltà o Scuola.

La disposizione, in quanto meramente ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 2 – *(Facoltà di iscrizione contemporanea a due corsi di studio presso le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musi-cale e coreutica o presso le medesime istituzioni)*





Ministero dell'Università e della Ricerca

Ufficio Legislativo

La disposizione prevede che ciascuno studente possa iscriversi contemporaneamente a due corsi di diploma accademico di primo o di secondo livello o di master, anche presso più istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). Inoltre, è consentito iscriversi contemporaneamente (comma 2) a un corso di diploma accademico di cui al comma 1 e a un corso di master o a un corso di formazione alla ricerca o di specializzazione di cui all'articolo 3 del D.P.R. n. 212/2005, presso le istituzioni AFAM a un corso di formazione alla ricerca o di master e a un corso di specializzazione, fermo restando il possesso dei previsti titoli di accesso. L'iscrizione contemporanea sopra descritta è consentita presso istituzioni italiane ovvero italiane ed estere, fermo restando il possesso dei titoli di studio necessari per l'accesso ai relativi corsi di studio nell'ordinamento nazionale (comma 3).

Al comma 4 si precisa, altresì, che non è consentita l'iscrizione contemporanea al medesimo corso di studio presso due istituzioni AFAM italiane ovvero italiane ed estere. Resta fermo quanto disposto dal D.P.R. n. 212/2005, in materia di definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni AFAM (comma 5). In ogni caso, è consentita l'iscrizione contemporanea a corsi di studio universitari e a corsi di studi presso le istituzioni AFAM (comma 6).

Infine, al comma 7, si abroga l'articolo 29, comma 21, della legge n. 240/2010 che rinvia a un decreto del Ministro la disciplina delle modalità organizzative per consentire agli studenti la contemporanea iscrizione a corsi di studio universitari e a corsi di studi presso i conservatori di musica, gli istituti musicali pareggiati e l'Accademia nazionale di danza. Per la citata disposizione non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica. Si precisa che con il D.M. 28 settembre 2011 "Disciplina delle modalità organizzative per consentire agli studenti la contemporanea iscrizione a corsi di studio presso le Università e presso gli Istituti superiori di studi musicali e coreutici" si è provveduto alla attuazione del citato articolo 29 e, coerentemente con la neutralità della norma primaria, neppure tale decreto incide su profili finanziari. Si rileva che le norme, rimuovendo un precedente divieto, consentono l'iscrizione simultanea a due corsi di istruzione universitaria o AFAM. In proposito, si fa presente che alla previsione, sostanzialmente analoga, del 2010 non erano stati ascritti effetti finanziari e che le università e gli istituti AFAM sono tenuti all'equilibrio di bilancio e possono fissare – nel rispetto di determinati vincoli – le contribuzioni degli iscritti.

Articolo 3 - (Diritto allo studio)

La norma riconosce allo studente che si iscrive contemporaneamente a due corsi, ai sensi di quanto previsto agli articoli 1 e 2, il beneficio degli strumenti e dei servizi a sostegno del diritto allo studio, per una sola iscrizione, eletta dallo studente medesimo, fermo restando l'esonero, totale o parziale, dal versamento del contributo





Ministero dell'Università e della Ricerca

Ufficio Legislativo

onnicomprensivo annuale laddove applicabile (comma 1). Dal punto di vista finanziario tale disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per l'erario poiché viene chiarito che i servizi connessi al diritto allo studio continueranno ad essere erogati una sola volta, nella sede individuata dallo studente. Quanto clausola di salvezza per "l'esonero, totale o parziale, dal versamento del contributo onnicomprensivo annuale, che si applica ad entrambe le iscrizioni, in presenza dei requisiti previsti", si fa presente che, anche in caso di doppia iscrizione troverebbero applicazione gli esoneri di cui alla L. 232/2016 e da ultimo art. 1, comma 518, della L. 178/2020. Al riguardo si rappresenta che con legge 30 dicembre 2020 n. 178 art. 1 comma 518 sono stati previsti a decorrere dal 2021, gli incrementi del Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) e del Fondo per il funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM) statali, già disposti, per il 2020, dal D.L. 34/2020 (L. 77/2020), proprio al fine di ampliare il numero degli studenti che beneficiano dell'esonero, totale o parziale, dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale. Pur in considerazione di un possibile incremento degli iscritti, in tali casi si provvederebbe con l'incremento già stanziato in legge di Bilancio, la cui cospicua entità rende assolutamente possibile soddisfare una platea di beneficiari di molto più ampia di quella che si potrà ragionevolmente determinare per effetto delle disposizioni di cui alla presente proposta di legge. In ogni caso, va precisato che, se le disposizioni in argomento potranno prevedibilmente determinare un aumento del numero complessivo delle immatricolazioni, tale aumento, rispetto al numero generale degli iscritti delle istituzioni universitarie (1.500.000 studenti circa), non sarà ragionevolmente in misura tale da poter mettere in discussione i vincoli, previsti dalla legislazione vigente, alla contribuzione studentesca per fare fronte ai maggiori oneri da parte delle Istituzioni (ci si riferisce, in particolare, all'art. 5, comma 1, del DPR 306/1997, in base al quale "la contribuzione studentesca non può eccedere il 20 per cento dell'importo del finanziamento ordinario annuale dello Stato, a valere sul fondo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537". In ragione di ciò si ritiene, pertanto, che, poiché alle nuove iscrizioni corrisponderanno, di converso, un nuovo numero di contribuzioni, in una misura tale da non impattare con il precitato vincolo, che le misure di cui agli articoli 1 e 2 non richiedano risorse ulteriori rispetto a quelle previste a legislazione vigente. Per le ragioni suesposte, dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 2 prevede che le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica redigono annualmente un programma per la partecipazione degli studenti lavoratori a corsi di laurea e ad attività formative successive al conseguimento





Ministero dell'Università e della Ricerca

Ufficio Legislativo

del titolo. La disposizione, in quanto meramente ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 4 - (Modalità e criteri per consentire la doppia iscrizione contemporanea)

La norma prevede che con Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca sono disciplinate le modalità della contemporanea iscrizione prevista all'articolo 1 del Disegno di Legge, con particolare attenzione per i corsi che richiedono la frequenza obbligatoria, e per favorire il conseguimento, sulla base di apposite convenzioni, presso due università, di cui almeno una italiana, di titoli finali doppi o congiunti. La disposizione, in quanto meramente ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 5 - (Monitoraggio e valutazione dell'impatto della legge)

Dispone che il Ministro dell'università e della ricerca, entro 2 mesi dalla conclusione del terzo anno accademico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge, presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della medesima e una valutazione di impatto della stessa, anche sulla base dei rapporti che le università e le istituzioni AFAM trasmettono annualmente al Ministero. Gli adempimenti volti al monitoraggio dell'attuazione della legge sono effettuati ad invarianza di spesa e, in ogni caso, sono riconducibili alle funzioni amministrative già ordinariamente poste in capo al Ministero. In ragione di quanto detto, la disposizione, in quanto meramente ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 6 - (Clausola di invarianza finanziaria)

Dispone che dall'attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Si ritiene che la disposizione sia adeguatamente supportata dalle motivazioni dedotte in ordine alle misure precedenti, per cui si conferma che essa non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** negativo

21/02/2022 Il Ragioniere Generale dello Stato
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*

